Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 118° — Numero 330

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Sabato, 3 dicembre 1977 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompensa al valor militare per attività partigiana « alla memoria »

Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1977 registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1977 registro n. 26 Difesa, foglio n. 355

A decorrere dal 20 marzo 1950 è concessa la seguente ricompensa al valor militare « alla memoria » per attività partigiana:

MEDAGLIA D'ORO

ZACCAGNINI Carlo, nato il 1° luglio 1913 a Roma. — Ufficiale di cpl. dell'Esercito ed invalido di guerra, entrava all'armistizio tra i primi nel movimento della resistenza sorto nella Capitale, portandovi il suo ardente entusiasmo ed elevata fede e rivelando nelle numerose azioni a cui partecipava preclari qualità di valoroso combattente, di capo, di animatore instancabile. Venuto a conoscenza che in località vicina erano stati catturati dal nemico quattro giovani patrioti, non esitava ad attraversare una zona fortemente presidiata, penetrando nel luogo di detenzione e riusciva con abile stratagemma, sfidando la reazione degli armatissimi avversari, a liberare i quattro giovani. Ricercato attivamente e poi catturato in seguito a vile delazione, sopportava stoicamente, per ben sessanta giorni, atroci torture ed inumane sevizie, senza mai nulla rivelare che potesse nuocere alla causa della resistenza. Con l'esempio e con la parola incitava gli altri patrioti con lui catturati a saper resistere e ad aver fede nei destini dell'Italia. Alle Fosse Ardeatine suggellava, col supremo sacrificio della vita, la sua profonda dedizione alla causa della libertà della Patria. — Roma, 9 settembre 1943-24 marzo 1944.

(12702)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 18 novembre 1977, n. **869**.

Interpretazione autentica del terzo comma dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, concernente l'inquadramento nelle carriere di concetto e proroga del termine per la presentazione delle domande di restituzione all'insegnamento.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

La decorrenza dell'inquadramento di cui al terzo comma dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, è quella del giorno successivo alla scadenza del termine fissato per la eventuale presentazione della domanda di restituzione all'insegnamento.

Detto termine è prorogato di un anno.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 novembre 1977

LEONE

ANDREOTTI — MALFATTI — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO

LEGGE 1° dicembre 1977, n. **870**.

Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 1977, n. 710, concernente rinvio delle elezioni dei consigli provinciali e dei consigli comunali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 4 ottobre 1977, n. 710, concernente rinvio delle elezioni dei consigli provinciali e dei consigli comunali.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° dicembre 1977

LEONE

ANDREOTTI — COSSIGA

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 settembre 1977, n. **871**.

Modificazioni allo statuto del Politecnico di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto del Politecnico di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1028 e modificato con regio decreto 11 luglio 1942, n. 921, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche del Politecnico anzidetto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici del Politecnico di Milano e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto del Politecnico di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 del titolo I, cap. II, concernenti l'ordinamento degli studi della facoltà di ingegneria sono abrogati e sostituiti dai seguenti con lo spostamento della successiva numerazione:

Art. 7. — Il corso di laurea in ingegneria aeronautica comprende i seguenti insegnamenti obbligatori:

* 1) analisi matematica I;
* 2) geometria;
* 3) fisica I;
* 4) chimica;
* 5) disegno;
* 6) analisi matematica II;
* 7) fisica II;
* 8) meccanica razionale;
* 9) disegno meccanico;
* 10) chimica applicata;
* 11) scienza delle costruzioni;
* 12) elettrotecnica;
* 13) meccanica applicata alle macchine;
* 14) fisica tecnica;
* 15) aerodinamica;
* 16) aeronautica generale;
* 17) gasdinamica;
* 18) costruzioni aeronautiche;
* 19) motori per aeromobili;
20) istituzioni di aeronautica;
21) fluidodinamica sperimentale;
22) costruzione di macchine;
23) tecnologie aeronautiche.

Art. 8. — Il corso di laurea in ingegneria chimica comprende i seguenti insegnamenti obbligatori:

* 1) analisi matematica I;
* 2) geometria;
* 3) fisica I;
* 4) chimica;
* 5) disegno;
* 6) analisi matematica II;
* 7) fisica II;
* 8) meccanica razionale;
* 9) scienza delle costruzioni;
* 10) elettrotecnica;
* 11) meccanica applicata alle macchine;
* 12) fisica tecnica;
* 13) chimica applicata;
* 14) chimica organica;
* 15) chimica fisica;
* 16) principi di ingegneria chimica;
* 17) chimica industriale;
* 18) impianti chimici;
* 19) macchine;
20) complementi di chimica generale ed inorganica;
21) meccanica dei fluidi;
22) tecnica delle costruzioni;
23) impianti chimici II.

Art. 9. — Il corso di laurea in ingegneria civile si articola in tre sezioni: edile, idraulica e trasporti.

Esso comprende i seguenti insegnamenti obbligatori:

Comuni a tutte le sezioni:

* 1) analisi matematica I;
* 2) geometria;
* 3) fisica I;
* 4) chimica;
* 5) disegno;
* 6) analisi matematica II;
* 7) fisica II;
* 8) meccanica razionale;
* 9) disegno II;

* 10) scienza delle costruzioni;
* 11) elettrotecnica;
* 12) meccanica applicata alle macchine e macchine;
* 13) fisica tecnica;
* 14) tecnologia dei materiali e chimica applicata;
* 15) architettura tecnica;
* 16) topografia;
* 17) tecnica delle costruzioni;
* 18) idraulica;
19) geotecnica.

Per la sezione edile:

* 20) architettura e composizione architettonica;
21) tecnologia degli elementi costruttivi;
22) statica delle strutture prefabbricate;
23) progetti di strutture.

Per la sezione idraulica:

* 20) costruzioni idrauliche;
21) idrologia tecnica;
22) ingegneria sanitaria;
23) progetti di strutture.

Per la sezione trasporti:

* 20) costruzione di strade, ferrovie ed aeroporti;
21) tecnica urbanistica;
22) tecnica ed economia dei trasporti;
23) ponti e grandi strutture.

Art. 10. — Il corso di laurea in ingegneria elettronica comprende i seguenti insegnamenti obbligatori:

* 1) analisi matematica I;
* 2) geometria;
* 3) fisica I;
* 4) chimica;
* 5) disegno;
* 6) analisi matematica II;
* 7) fisica II;
* 8) meccanica razionale;
* 9) scienza delle costruzioni;
* 10) elettrotecnica;
* 11) meccanica delle macchine e macchine;
* 12) fisica tecnica;
* 13) elettronica applicata;
* 14) campi elettromagnetici e circuiti;
* 15) misure elettriche;
* 16) comunicazioni elettriche;
* 17) controlli automatici;
* 18) radiotecnica;
19) teoria dei sistemi;
20) organizzazione aziendale;
21) analisi matematica III;
22) teoria dell'informazione e della trasmissione;
23) programmazione dei calcolatori elettronici.

Art. 11. — Il corso di laurea in ingegneria elettrotecnica comprende i seguenti insegnamenti obbligatori:

* 1) analisi matematica I;
* 2) geometria;
* 3) fisica I;
* 4) chimica;
* 5) disegno;
* 6) analisi matematica II;
* 7) fisica II;
* 8) meccanica razionale;
* 9) tecnologie meccaniche (con disegno);
* 10) scienza delle costruzioni;
* 11) elettrotecnica;
* 12) meccanica applicata alle macchine;
* 13) fisica tecnica;
* 14) idraulica;
* 15) macchine elettriche;
* 16) misure elettriche;
* 17) impianti elettrici;
* 18) macchine;
* 19) elettronica applicata;
20) chimica applicata e materiali;
21) complementi di analisi matematica;
22) elettrotecnica industriale;
23) costruzione di macchine elettriche;
24) controlli automatici.

Art. 12. — Il corso di laurea in ingegneria meccanica comprende i seguenti insegnamenti obbligatori:

* 1) analisi matematica I;
* 2) geometria;
* 3) fisica I;
* 4) chimica;
* 5) disegno;
* 6) analisi matematica II;
* 7) fisica II;
* 8) meccanica razionale;
* 9) tecnologia meccanica;
* 10) elementi di macchine con disegno;
* 11) chimica applicata;
* 12) scienza delle costruzioni;
* 13) elettrotecnica;
* 14) meccanica applicata alle macchine;
* 15) fisica tecnica;
* 16) idraulica;
* 17) macchine;
* 18) impianti meccanici;
* 19) costruzioni di macchine;
20) metallurgia;
21) disegno di macchine;
22) dinamica e vibrazione delle macchine;
23) tecnica delle costruzioni;
24) misure meccaniche e termiche.

Art. 13. — Il corso di laurea in ingegneria nucleare comprende i seguenti insegnamenti obbligatori:

* 1) analisi matematica I;
* 2) geometria;
* 3) fisica I;
* 4) chimica;
* 5) disegno;
* 6) analisi matematica II;
* 7) fisica II;
* 8) meccanica razionale;
* 9) tecnologie meccaniche (con disegno);
* 10) scienza delle costruzioni;
* 11) elettrotecnica;
* 12) meccanica delle macchine;
* 13) fisica tecnica;
* 14) fisica atomica;
* 15) fisica nucleare;
* 16) elettronica nucleare;
* 17) fisica del reattore nucleare;
* 18) macchine;
* 19) impianti nucleari;
20) complementi di analisi matematica;
21) elettronica nucleare II;
22) controllo del reattore nucleare;
23) costruzioni meccaniche per impianti nucleari.

Art. 14 - *Insegnamenti complementari.* — A completare il proprio *curriculum* di studi lo studente potrà scegliere, in dipendenza del corso di laurea e dell'indirizzo, fra i seguenti insegnamenti:

a) insegnamenti obbligatori elencati nei precedenti articoli da 7 a 13 solo se di titolo e contenuto differente da quelli prescritti per lo specifico corso di laurea;

b) insegnamenti di cui al seguente elenco:

acceleratori di particelle;
acustica applicata;
aerodinamica tecnica;
aeromobili a decollo verticale;
aerotecnica sperimentale;
algebra;
analisi dei sistemi dell'ingegneria chimica I (semestrale);
analisi dei sistemi dell'ingegneria chimica II (semestrale;
analisi sperimentale delle tensioni;
analisi strutturale con l'elaboratore elettronico;
antenne e propagazione;
applicazioni elettriche;
architettura tecnica II;
architettura tecnica III;
automazione e regolazione;
automazione sanitaria;
biomacchine;
biometria;
calcolatori elettronici;
calcolo numerico;
centrali elettriche;
chimica III;
chimica fisica II;
chimica fisica applicata;
chimica industriale II;
chimica macromolecolare;
chimica metallurgica (e impianti metallurgici);
complementi di algebra e geometria;
complementi di analisi matematica e calcolo numerico;
complementi di calcolo numerico;
complementi di chimica industriale;
complementi di chimica organica;
complementi di ergotecnica edile;
complementi di idraulica;
complementi di impianti nucleari;
complementi di ingegneria sanitaria;
complementi di macchine;
complementi di macchine elettriche;
complementi di misure elettriche;
complementi di ottica (ottica non lineare);
complementi di programmazione;
controllo dei processi;
controllo delle reti di connessione;
corrosione e protezione dei materiali metallici;
costruzione di apparecchi elettrici;
costruzione di macchine II;
costruzione di veicoli ferroviari;
costruzioni automobilistiche;
costruzioni in acciaio;
criteri di impiego delle macchine utensili;
dinamica delle costruzioni;
dispositivi elettronici;
dispositivi numerici per l'elaborazione dei segnali;
elementi costruttivi dei veicoli;
elettrochimica e tecnologie elettrochimiche;
elettronica aerospaziale;
elettronica biologica;
elettronica industriale;
elettronica quantistica;
elettrotermia ed elettrometallurgia;
energetica;
ergotecnica;
ergotecnica edile;
misure e manipolazioni chimiche;
estimo;
fisica III;
fisica del reattore nucleare II;
fisica dei plasmi;
fisica dello stato solido;
fisica e ingegneria dei reattori nucleari;
fisica matematica;
fotogrammetria;
generatori di potenza meccanica;
generatori di vapore;
geologia generale e applicata;
gestione aziendale;
gestione degli impianti industriali;
identificazione e ottimizzazione;
impianti chimici nucleari;
impianti di bordo;
impianti di condizionamento;
impianti di trasporto;
impianti elettrici II;
impianti meccanici II;
impianti per l'elaborazione dell'informazione;
impianti petroliferi;
impianti speciali idraulici;
impianti tecnici dell'edilizia;
ingegneria del software;
ingegneria del territorio;
ingegneria sismica e problemi dinamici speciali;
instabilità delle strutture;
istituzioni di economia;
istituzioni di scienze economiche e sociali I;
istituzioni di scienze economiche e sociali II;
linguaggi e traduttori;
macchinari per l'edilizia;
macchine II;
macchine agricole;
macchine di sollevamento e trasporto;
macchine elettriche speciali;
macchine fluidodinamiche;
macchine per l'elaborazione delle informazioni;
magnetofluidodinamica;
marketing industriale;
materiali metallici;
materie giuridiche;
meccanica aerospaziale;
meccanica delle rocce;
meccanica del volo;
metodi matematici per l'ingegneria;
microonde;
misure elettroniche;
modelli e simulazione dei sistemi;
motori alternativi;
motori per missili;
optoelettronica;
principi di ingegneria chimica II;
ingegneria dei materiali macromolecolari;
gestione dell'industria meccanica;

problemi speciali di meccanica;
processi per la riduzione degli inquinanti nell'industria chimica (semestrale);
progetto dei circuiti elettronici per applicazioni nucleari;
progetto di infrastrutture stradali;
progetto e costruzioni di motori;
progetto di macchine utensili;
progetto di strutture meccaniche;
programmazione della sperimentazione industriale (semestrale);
propulsori aerospaziali;
protezione e sicurezza negli impianti nucleari;
radiochimica e chimica delle radiazioni;
reti di telecomunicazione;
regolazione delle macchine e degli impianti;
ricerca operativa;
scienza dei metalli;
scienza delle costruzioni II;
segnali, rumore e misure;
separazione degli isotopi;
siderurgia (e impianti siderurgici);
sistemi biologici di controllo;
sistemi biologici neurosensoriali;
sistemi oleodinamici e pneumatici;
sistemi nucleari;
sistemi operativi;
sperimentazione e misure nei propulsori;
strumentazione elettronica;
strumentazione industriale chimica;
struttura dei materiali macromolecolari;
strutture aeronautiche;
tecnica aerospaziale;
tecnica delle alte tensioni;
tecnica delle fondazioni;
tecnica del restauro;
tecnica del traffico;
tecniche e misure di fisica nucleare;
tecnologie chimiche delle materie plastiche, delle vernici e dei rivestimenti organici anticorrosivi;
tecnologie dei materiali nucleari;
tecnologie dei metalli;
tecnologie elettroniche;
tecnologie industriali;
tecnologie meccaniche II;
teoria dei fenomeni aleatori;
teoria dei sistemi di comunicazione;
teoria della plasticità;
teoria della regolazione;
teoria delle reti elettriche;
teoria e pratica delle misure;
teoria e pratica delle misure (semestrale);
teoria e sviluppo dei processi chimici;
teoria e tecnica della combustione;
termotecnica;
trattamenti delle acque di approvvigionamento;
trattamenti delle acque di rifiuto;
trattamenti degli effluenti dell'industria chimica (semestrale);
trattamento dell'informazione nell'impresa;
trazione elettrica.

L'art. 21, che prende la numerazione di 22, del titolo II, concernente le disposizioni relative ai piani di studio ed agli esami, è abrogato e sostituito con il seguente:

Art. 22. — Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver superato tutti gli esami previsti dal piano di studi per il corso di laurea al quale si è iscritto. L'esame di laurea consiste in un colloquio con il candidato inteso a verificare l'organica preparazione di base del candidato stesso e la sua competenza a livello tecnico e culturale nel ramo dell'ingegneria da lui prescelto. Il colloquio prende spunto dalla tesi o progetto o altri elaborati, tutti personali, che lo studente è tenuto a presentare alla commissione.

Gli articoli da 23 a 30 che prendono la numerazione da 24 a 33, del titolo III concernenti i corsi di perfezionamento, istituiti presso la facoltà di ingegneria, sono abrogati e sostituiti dai seguenti con lo spostamento della successiva numerazione.

Titolo III

SCUOLE DI PERFEZIONAMENTO E CORSI DI PERFEZIONAMENTO

Presso la facoltà di ingegneria sono istituite le seguenti scuole di perfezionamento e corsi di perfezionamento:

Art. 24 - I) *Scuola di perfezionamento in energetica.* — La scuola ha la durata di tre anni e si articola complessivamente in diciotto insegnamenti compresi nell'elenco che segue. Gli insegnamenti sono integrati da esercitazioni pratiche e da seminari:

fonti e utilizzazione dell'energia;
economia dell'energia;
metodi matematici I e II;
metodi numerici;
tecniche sperimentali;
fluidodinamica;
gasdinamica;
complementi di fisica I e II;
combustione I e II;
fisica dei fluidi;
flussi viscosi;
diagnosi spettroscopiche;
elettronica applicata;
strumentazione elettronica;
teoria delle probabilità;
trasferimento di calore e scambiatori;
utilizzazione delle energie nucleari e termonucleari;
termodinamica;
fisica e chimica dei materiali;
sollecitazioni meccaniche e termiche;
fluidodinamica delle macchine;
macchine speciali per l'utilizzazione dell'energia I e II;
sollecitazioni meccaniche e termiche;
tecnologie speciali dei materiali;
vibrazioni delle macchine;
criteri di progetto delle macchine;
problemi speciali di meccanica;
cicli termodinamici per la conversione dell'energia;
impianti speciali per l'utilizzazione dell'energia;
energie non convenzionali;
vibrazioni nelle macchine e nelle strutture;
energetica;
ecologia dell'ambiente.

L'ammissione all'esame di diploma è subordinato alla presentazione di una tesi su di un lavoro di ricerca sperimentale e teorica a carattere originale.

Alla scuola possono essere iscritti coloro che siano forniti di laurea in ingegneria.

II) *Scuola di perfezionamento in scienza dei polimeri*

La scuola ha durata di due anni e si articola in almeno sei insegnamenti compresi nell'elenco che segue. Gli insegnamenti possono essere integrati da esercitazioni pratiche e da seminari:

analisi conformazionale e termodinamica statistica dei polimeri;
applicazioni dei materiali macromolecolari;
biopolimeri;
catalizzatori di polimerizzazione a base di metalli di transizione;
chimica-fisica dei polimeri in soluzione;
degradazione e stabilizzazione dei polimeri;
meccanismo della polimerizzazione stereospecifica;
metodi di polimerizzazione;
metodi spettroscopici per la caratterizzazione dei polimeri;
polimerizzazione con catalizzatori Ziegler-Natta;
polimeri di interesse biologico;
principi di ingegneria dei materiali macromolecolari;
principi generali per la caratterizzazione strutturale delle macromolecole;
principi generali sulle sintesi macromolecolari;
principi delle tecnologie dei polimeri;
proprietà fisiche dei polimeri allo stato solido;
proprietà chimiche e modifiche dei polimeri;
proprietà fisico-meccaniche dei polimeri;
stereochimica dei polimeri;
struttura dei polimeri allo stato cristallino.

L'ammissione all'esame di diploma è subordinata alla presentazione di una tesi su un lavoro di ricerca originale.

Alla scuola possono essere iscritti coloro che siano forniti di laurea in ingegneria chimica, chimica industriale e chimica.

III) *Corso di perfezionamento per le costruzioni in cemento armato*

Il corso ha la durata di sette mesi e si articola in ventotto ore settimanali di lezioni ed esercitazioni in quegli insegnamenti che annualmente verranno indicati nel manifesto, traendoli dal seguente elenco:

calcolo di opere speciali in cemento armato;
calcolo plastico delle strutture in cemento armato;
comportamento viscoso delle strutture in cemento armato e cemento armato precompresso;
complementi di teoria del cemento armato;
costruzioni antisismiche di cemento armato;
il cemento armato precompresso. Gli stati limiti;
indagini sperimentali su modelli e strutture;
la sicurezza nelle strutture di cemento armato e cemento armato precompresso;
lastre piane e curve;
la tecnologia dei materiali per le costruzioni in cemento armato;
ponti in cemento armato e cemento armato precompresso: tipi strutturali e relativi problemi statici;
problemi di stabilità nelle strutture di cemento armato;
progetto delle strutture, tecnica delle fondazioni;
statica delle strutture composte di acciaio-calcestruzzo;
strutture prefabbricate in cemento armato e cemento armato precompresso;
uso del calcolatore nello studio delle strutture.

Al corso possono essere iscritti i laureati in ingegneria ed in architettura.

IV) *Corso di perfezionamento in industrie tessili*

Il corso si articola in quattrocento ore complessive di lezione ed esercitazione in quegli insegnamenti che verranno annualmente indicati traendoli dal seguente elenco:

meccanica tessile;
tecnologie generali di filatura, tessitura e maglieria;
chimica e struttura delle fibre tessili;
nobilitazione dei materiali tessili;
tecnologie speciali del cotone, della lana, delle fibre dure, della seta, delle fibre chimiche;
impianti e servizi generali;
analisi tessile;
controllo statistico di qualità;
organizzazione della produzione e determinazione dei costi.

Al corso possono essere iscritti i laureati in ingegneria, chimica industriale, chimica.

V) *Corso di perfezionamento in ingegneria delle assicurazioni*

Il corso si articola in circa duecento ore complessive di lezioni ed esercitazioni, in quegli insegnamenti che annualmente verranno indicati, traendoli dal seguente elenco:

chimica della combustione;
esplosioni;
fisica della combustione;
affidabilità;
elementi di diritto civile;
diritto delle assicurazioni;
matematica finanziaria;
statistica;
economia delle assicurazioni;
contabilità industriale;
valutazione dei rischi;
estimo assicurativo;
prevenzione incendio;
scoppi-danni a macchine ed impianti;
danni nei mezzi di trasporto navale;
danni nei mezzi di trasporto stradale, ferroviario e aereo;
danni agli oleodotti;
lesioni ai fabbricati;
danni ad impianti speciali;
analisi tecniche dei residui.

Al corso possono essere iscritti i laureati in ingegneria, fisica, chimica industriale, chimica, economia e commercio.

VI) *Corso di perfezionamento in ingegneria elettronica*

Il corso si articola su non meno di otto insegnamenti che annualmente verranno indicati traendoli dal presente elenco:

codifica delle sorgenti di informazione;
commutazione;
comunicazioni ottiche;
dispositivi a microonde;
elettroacustica;
elettronica di potenza;

ingegneria del software;
microelettronica;
microprogrammazione;
processi casuali;
progettazione assistita dal calcolatore;
radiolocalizzazione e radar;
reti non lineari;
robotica industriale;
sistemi di elaborazione distribuiti e reti di calcolatori;
strumentazione dei processi industriali;
strutture di microcalcolatori;
tecniche di progetto e produzione di apparati digitali;
tecnologie degli apparati di controllo;
tecnologie della produzione elettronica;
teoria dei codici;
teoria dei segnali;
teoria del traffico;
teoria della rilevazione e della stima;
teoria dell'informazione.

Al corso possono essere iscritti i laureati in ingegneria elettronica.

VII) *Corso di perfezionamento in ingegneria informatica e sistematica*

Il corso si articola su un minimo di otto insegnamenti che annualmente vengono indicati traendoli dal presente elenco:

analisi funzionale;
algebra;
teoria del calcolo delle probabilità con elementi di teoria della misura;
equazioni alle derivate parziali;
matematica combinatoria;
logica;
sistemi a grandi dimensioni;
sistemi incerti;
ottimizzazione;
teoria del controllo decentralizzato;
sistemi a parametri distribuiti;
modellistica e controllo dell'inquinamento;
controllo delle risorse naturali;
ingegneria sistematica del territorio;
sistemi fisiologici con applicazioni alla diagnosi e terapia;
sistemi ed impianti sanitari;
strumentazione biomedica;
ingegneria delle protesi;
bioingegneria del lavoro;
teoria delle organizzazioni complesse;
strategie industriali;
modelli di pianificazione economica di settori industriali;
elaborazione dell'informazione non numerica;
informatica teorica;
ingegneria del software;
intelligenza artificiale;
sistemi di elaborazione ad elevato parallelismo;
valutazione delle prestazioni dei sistemi di calcolo;
linguaggi di simulazione;
linguaggi formali e compilatori;
gli elaboratori nelle strutture gestionali;
progettazione assistita dal calcolatore;
robotica industriale;
sistemi informativi;
microprogrammazione;
strutture di microcalcolatori;
sistemi distribuiti e reti di calcolatori;
tecniche di progetto e produzione di apparati digitali;
introduzione all'analisi ed al controllo dei sistemi dinamici;
elementi di ottimizzazione e identificazione;
sistemi per l'elaborazione dell'informazione;
linguaggi e tecniche di programmazione,

e inoltre non più di due insegnamenti su argomenti che rientrano nelle finalità del corso, scelti tra quelli compresi negli elenchi di altri corsi di perfezionamento.

Al corso possono essere iscritti i laureati in ingegneria.

VIII) *Corso di perfezionamento in ingegneria stradale*

Il corso si articola in circa centocinquanta ore complessive di lezioni ed esercitazioni in quegli insegnamenti che annualmente verranno indicati, traendoli dal seguente elenco:

progettazione delle strade ordinarie;
progettazione delle autostrade;
elementi di topografia e fotogrammetria;
elementi di geologia applicata alle strade;
elementi di geotecnica applicata alle strade;
manufatti di attraversamento;
progettazione delle intersezioni;
opere di sostegno e difesa del corpo stradale;
organizzazione dei cantieri stradali;
illuminotecnica stradale;
metodologie di previsione del traffico;
pavimentazioni stradali ordinarie e speciali;
nozioni giuridiche e amministrative delle strade;
economia e politica dei trasporti;
progettazione delle gallerie e dei sottopassi stradali;
costruzione delle gallerie;
esercizio delle gallerie stradali.

Al corso possono essere iscritti i laureati in ingegneria, architettura, scienze geologiche.

IX) *Corso di perfezionamento in meccanica delle costruzioni*

Il corso si articola in circa duecentocinquanta ore complessive di lezioni ed esercitazioni in quegli insegnamenti che annualmente verranno indicati, traendoli dal seguente elenco:

sicurezza;
elementi finiti per l'analisi lineare;
elastoplasticità;
calcolo a rottura;
geomeccanica;
dinamica lineare e non lineare;
ingegneria sismica;
effetti termici;
grandi deformazioni e instabilità;
elementi finiti per l'analisi non lineare;
meccanica della frattura;
ottimizzazione e progetto automatico;
software strutturistico;
problemi speciali delle costruzioni metalliche;
analisi strutturale.

Al corso possono essere iscritti i laureati in ingegneria.

X) *Corso di perfezionamento in progettazione e gestione dei sistemi di produzione*

Il corso si articola su un numero minimo di otto insegnamenti che annualmente vengono indicati, traendoli dal seguente elenco:

complementi di impiantistica;
complementi di ergotecnica;
organizzazione di lavoro e relazioni industriali;
problemi psico-sociologici;
controllo delle condizioni ambientali;
cenni di fisiologia e bioingegneria;
progettazione della sicurezza nelle macchine e negli impianti;
criteri di organizzazione della produzione;
gestione della produzione;
le tecniche di gestione della produzione, l'impiego di elaboratori elettronici;
metodi quantitativi per le decisioni impiantistiche;
il sistema informativo aziendale;
cenni di analisi economica;
normative e problemi giuridici;
marketing industriale;
logistica industriale,

e inoltre non più di due insegnamenti su argomenti che rientrino nella finalità del corso scelti tra quelli compresi negli elenchi di altri corsi di perfezionamento.

Al corso possono essere iscritti i laureati in ingegneria.

XI) *Corso di perfezionamento in tecnica del traffico*

Il corso si articola in circa duecento ore complessive di lezioni ed esercitazioni in quegli insegnamenti che annualmente verranno indicati, traendoli dal seguente elenco:

economia e politica dei trasporti;
pianificazione dei trasporti urbani;
pianificazione dei trasporti nell'ambito metropolitano;
organizzazione dei trasporti regionali;
sistemi di rilevamento della mobilità;
metodologie di previsione di traffico;
tecnica della semaforizzazione;
progettazione dei parcheggi;
progettazione delle intersezioni a raso;
progettazione degli interscambi;
elementi di geometria delle strade urbane ed extraurbane;
segnaletica stradale;
illuminotecnica stradale;
infortunistica stradale;
psicologia applicata al traffico stradale;
elementi di meccanica del veicolo;
distribuzione fisica delle merci;
nozioni giuridiche ed amministrative sui trasporti.

Al corso possono essere iscritti i laureati in ingegneria ed architettura.

Art. 25. — Responsabile della scuola di perfezionamento o del corso di perfezionamento è il direttore che viene nominato dal rettore tra i professori della facoltà, su proposta del consiglio di facoltà che terrà presente l'indicazione degli eventuali enti finanziatori.

Il direttore dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Per tutto quanto non previsto da norme legislative o statutarie la scuola si avvale di un regolamento proposto dal direttore e approvato dai competenti organi accademici.

Art. 26. — Alle scuole ed ai corsi di perfezionamento possono essere ammessi, previa deliberazione del consiglio di facoltà di ingegneria, su proposta del direttore della scuola o del corso, anche coloro i quali presentino lauree diverse da quelle stabilite nell'articolo precedente.

Sono pure ammessi, sempre a giudizio delle autorità accademiche predette, coloro che presentino titoli convalidati ai sensi delle leggi universitarie.

Art. 27. — I corsi di perfezionamento hanno durata non superiore ad un anno. Le scuole di perfezionamento hanno la durata indicata per ciascuna di esse.

Il complesso degli insegnamenti delle scuole e dei corsi di perfezionamento viene fissato di anno in anno dal consiglio di facoltà su proposta del direttore della scuola o del corso, traendoli dall'elenco di cui all'art. 24. Il consiglio di facoltà su proposta del direttore fisserà pure il programma e le modalità di esame per i singoli insegnamenti, nonché le modalità per l'esame di diploma ed eventualmente il numero massimo di allievi che possono essere ammessi.

Art. 28. — Gli esami delle scuole e dei corsi di perfezionamento hanno luogo nelle sessioni estiva ed autunnale e consistono in prove singole per le varie materie di insegnamento o in un'unica prova vertente sul gruppo delle materie d'insegnamento.

Per le scuole di perfezionamento è previsto inoltre un esame finale di diploma.

Le commissioni di esame sono nominate dal preside della facoltà di ingegneria, su proposta del direttore della scuola o corso.

Gli esami di diploma sono presieduti dal direttore della scuola di perfezionamento.

Art. 29. — A coloro che hanno frequentato i corsi di perfezionamento e superato i relativi esami viene rilasciato un certificato di frequenza e di esame. Coloro che hanno frequentato una scuola di perfezionamento e superato il relativo esame di diploma, otterranno un diploma di perfezionamento.

Art. 30. — Ogni scuola o corso di perfezionamento si mantiene con i proventi derivanti dalla sua gestione nonché con eventuali mezzi assicurati da privati o da enti sovventori.

Art. 31. — La misura delle tasse universitarie per le scuole di perfezionamento ed i corsi di perfezionamento è così stabilita:

Scuole di perfezionamento:

tassa di immatricolazione	L.	5.000
tassa annuale di iscrizione	»	300.000
soprattassa per esami	»	3.000

Corsi di perfezionamento:

tassa di iscrizione	L.	120.000
soprattassa per esami	»	3.000

La misura dei contributi speciali per le singole scuole e corsi verrà fissata ogni anno dal consiglio di amministrazione su proposta del direttore del corso.

Art. 32. — Il consiglio di amministrazione sentiti i competenti organi accademici delibera la sospensione dell'attivazione di quelle scuole o corsi per i quali il

numero di iscritti è tale da non garantire la copertura delle spese con i proventi delle tasse, soprattasse e contributi ed eventualmente con contributi di enti o di privati.

Art. 33. — Il rettore, su proposta del consiglio della facoltà di ingegneria udito il consiglio di amministrazione decreterà entro il mese di settembre quali scuole e corsi di perfezionamento siano da effettuare nell'anno accademico successivo, dandone pubblicazione su apposito manifesto nel quale sarà pure indicato l'eventuale numero massimo di allievi che possono essere ammessi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1977

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *novembre* 1977
Registro n. 131 *Istruzione, foglio n.* 10

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 1977, n. **872.**

Autorizzazione all'Opera nazionale per i pensionati d'Italia, in Roma, ad accettare un legato.

N. 872. Decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'Opera nazionale per i pensionati d'Italia, in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato disposto dalla sig.ra Maria Genoveffa Cadenini con testamento olografo 30 settembre 1968, pubblicato con verbale 5 dicembre 1968, n. 46138 di repertorio, a rogito dott. Angelo Sandri, notaio in Mortara (Pavia), consistente in titoli o contanti, del valore di L. 1.500.000, residuo giacente dell'asse ereditario.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *novembre* 1977
Registro n. 1 *Lavoro, foglio n.* 33

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1977, n. **873.**

Modificazioni allo statuto del Fondo pensioni per il personale del Credito fondiario S.p.a., in Roma.

N. 873. Decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, vengono approvate le modificazioni agli articoli 1, 3, 12, 13, 14, 16, 17, 21, 23, 25, 28, 31, 34, 34-*bis*, 34-*ter*, 35, 37, 38, 39, 42 e alle tabelle *A* e *C* dello statuto del Fondo pensioni per il personale del Credito fondiario S.p.a., in Roma, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1967, n. 1420.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *novembre* 1977
Registro n. 1 *Lavoro, foglio n.* 32

ERRATA-CORRIGE

(Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1977, n. 846)

Nella tabella 5 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1977, n. 846, concernente norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 323 del 26 novembre 1977, deve essere apportata la seguente rettifica:

alla pag. 8558, all'ultima finca, il totale « *2885* » è rettificato in « *2805* ».

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1977.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Pomata Morgan alla Penicillina » della ditta Morgan - Laboratori scientifici italo-americani, in Torino. (Decreto di revoca n. 5026/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 5 novembre 1951, 18 settembre 1953, 20 febbraio 1960 e 7 giugno 1960, con i quali vennero registrate ai numeri 952, 952/B, 952/D e 952/E rispettivamente la specialità medicinale denominata « Pomata Morgan alla Penicillina » nelle confezioni tubo da g 15 e da g 25, nonchè la relativa categoria « Pomata Morgan alla Penicillina senza sulfamide », nelle confezioni tubo da g 15 e da g 25, la relativa categoria « Pomata Morgan irradiata » nelle confezioni tubo da g 15 e da g 25, e la relativa categoria « Pomata Morgan irradiata senza sulfamide » nella confezione tubo da g 15, a nome della ditta Morgan - Laboratori scientifici italo-americani, con sede in Torino, corso Trapani, 7/D, prodotte nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che sulla base delle nuove conoscenze scientifiche nella suddetta specialità medicinale, contenente Penicillina G per uso topico, il rapporto tra gli effetti collaterali riscontrati e l'attività terapeutica appare nettamente sfavorevole e che con l'uso del prodotto stesso possono verificarsi fenomeni allergici, con il rischio di reazioni talvolta di grave entità, legate ad un fenomeno di sensibilizzazione;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni della specialità medicinale denominata « Pomata Morgan alla Penicillina » nelle confezioni tubo da g 15 e da g 25, nonchè della relativa categoria « Pomata Morgan alla Penicillina senza sulfamide » nelle confezioni tubo da g 15 e da g 25, della relativa categoria « Pomata Morgan irradiata » nelle confezioni tubo da g 15 e da g 25 e della relativa categoria « Pomata Morgan irradiata senza sulfamide »

nella confezione tubo da g 15, registrate rispettivamente ai numeri 952, 952/B, 952/D e 952/E, in data 5 novembre 1951, 18 settembre 1953, 20 febbraio 1960 e 7 giugno 1960, a nome della ditta Morgan - Laboratori scientifici italo-americani, con sede in Torino, corso Trapani n. 7/D.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(12228)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1977.
Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Penbiotic » della ditta Farmaceutici Gazzini, in Firenze. (Decreto di revoca n. 5027/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 12 dicembre 1959 e 15 novembre 1961, con i quali vennero registrate ai numeri 16506 e 16506/A rispettivamente la specialità medicinale denominata « Penbiotic » pomata e la relativa categoria polvere aspersoria, a nome della ditta Farmaceutici Gazzini S.r.l., con sede in Firenze, via Francesco Cilea, 4/5/6 (già sita in Firenze, Viuzzo Biliotti, 4/5/6), prodotte nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che sulla base delle nuove conoscenze scientifiche nella suddetta specialità medicinale, contenente Penicillina G per uso topico, il rapporto tra gli effetti collaterali riscontrati e l'attività terapeutica appare nettamente sfavorevole e che con l'uso del prodotto stesso possono verificarsi fenomeni allergici, con il rischio di reazioni talvolta di grave entità, legate ad un fenomeno di sensibilizzazione;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni della specialità medicinale denominata « Penbiotic » pomata, nella confezione tubo da g 5, e della relativa categoria polvere aspersoria, nella confezione flacone da g 10 registrate rispettivamente ai numeri 16506 e 16506/A, in data 12 dicembre 1959 e 15 novembre 1961, a nome della ditta Farmaceutici Gazzini, con sede in Firenze, via Francesco Cilea, 4/5/6.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(12229)

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1977.
Riunificazione degli uffici del registro di Sassari.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644;

Visto il decreto ministeriale 21 gennaio 1956, registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1956, registro n. 3, foglio n. 261, mediante il quale l'ufficio del registro di Sassari è stato sdoppiato nell'ufficio registro « atti civili, giudiziari, successioni e demanio » e nell'ufficio registro « imposta generale entrata, radio, concessioni governative e bollo »;

Visto il decreto ministeriale 21 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1961, registro n. 43, foglio n. 94, in virtù del quale l'ufficio registro imposta generale entrata, radio, concessioni governative e bollo di Sassari non fu più competente a riscuotere le tasse sulle concessioni governative corrisposte a mezzo del servizio dei conti correnti postali;

Visto il decreto ministeriale 17 giugno 1966, registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1966, registro n. 25, foglio n. 36, con il quale venne modificata la denominazione del suddetto ufficio escludendovi le « concessioni governative »;

Riconosciuta l'opportunità di riunificare i suddetti due uffici;

Visto l'art. 161 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 29 maggio 1933;

Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1969, registro n. 44 Finanze, foglio n. 400;

Decreta:

Art. 1.

Gli uffici del registro « atti civili, giudiziari, successioni e demanio » e « imposta generale entrata, radio e bollo » di Sassari sono riuniti in un unico ufficio, che assume la denominazione di « ufficio del registro ».

Art. 2.

L'ufficio del registro di Sassari è classificato tra gli uffici di prima categoria.

Art. 3.

Le variazioni stabilite con il presente decreto avranno effetto dal 1° gennaio 1978.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 novembre 1977

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1977
Registro n. 47 Finanze, foglio n. 321

(12622)

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1977.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Frosinone.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 26 giugno 1975, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Frosinone;

Viste le dimissioni del sig. Luigi Urbini da componente del comitato predetto in rappresentanza dei datori di lavoro del settore industria;

Vista la nota n. 1821 del 31 agosto 1977, con la quale l'associazione sindacale interessata ha designato il sig. Carlo Finelli in sostituzione del sig. Luigi Urbini, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Carlo Finelli è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Frosinone in rappresentanza dei datori di lavoro del settore industria ed in sostituzione del sig. Luigi Urbini, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 novembre 1977

Il Ministro: ANSELMI

(12423)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1977.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Padova ad applicare l'aliquota di imposta per l'anno 1978.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Vista la legge 26 ottobre 1940, n. 1769;

Vista la legge 26 settembre 1966, n. 792, con la quale le camere di commercio, industria e agricoltura hanno assunto la denominazione di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, recante delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, sulla istituzione e disciplina dell'imposta locale sui redditi;

Esaminato ed approvato in pari data il bilancio di previsione per l'esercizio 1978 predisposto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Padova;

Decreta:

L'imposta locale sui redditi di cui all'art. 4 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 ed agli articoli 9, 10 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Padova è autorizzata ad esigere per l'anno 1978 è stabilita nella misura di lire 1,20 %.

Il presente decreto viene trasmesso per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 novembre 1977

p. *Il Ministro*: ERMINERO

(12689)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1977.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Teramo ad applicare l'aliquota di imposta per l'anno 1978.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Vista la legge 26 ottobre 1940, n. 1769;

Vista la legge 26 settembre 1966, n. 792, con la quale le camere di commercio, industria e agricoltura hanno assunto la denominazione di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, recante delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, sulla istituzione e disciplina dell'imposta locale sui redditi;

Esaminato ed approvato in pari data il bilancio di previsione per l'esercizio 1978 predisposto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Teramo;

Decreta:

L'imposta locale sui redditi di cui all'art. 4 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 ed agli articoli 9, 10 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Teramo è autorizzata ad esigere per l'anno 1978 è stabilita nella misura di lire 1,20 %.

Il presente decreto viene trasmesso per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 novembre 1977

p. *Il Ministro*: ERMINERO

(12681)

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1977.

Norme e criteri per l'attuazione del decreto-legge 29 ottobre 1977, n. 798, recante disposizioni sulla distillazione agevolata di patate.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto-legge 29 ottobre 1977, n. 798, recante norme sulla distillazione agevolata di patate;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma secondo, di detto decreto, secondo cui le norme ed i criteri di attuazione dovranno essere emanati, entro trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore, con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per le finanze;

Atteso che occorre provvedere in conformità;

Decreta:

Art. 1.

Gli organismi e le associazioni di produttori agricoli dai quali le distillerie possono acquistare patate di produzione dei soci per distillarle e fruire dei benefici tributari previsti dall'art. 1 del decreto-legge 29 ottobre 1977, n. 798, sono:

a) le cooperative formate da produttori agricoli singoli od associati e loro consorzi;

b) i consorzi agrari provinciali e la loro federazione;

c) le associazioni di produttori ortofrutticoli iscritte nell'elenco di cui all'art. 5 della legge 27 luglio 1967, n. 622.

Art. 2.

Gli organismi e le associazioni che cedono patate alle distillerie, alle condizioni previste dall'art. 1 del decreto-legge, sono tenute a concentrare entro il 28 febbraio 1978 i quantitativi venduti in appositi magazzini di conservazione, la cui dislocazione deve essere comunicata alle distillerie acquirenti al momento della stipula del contratto tra le parti.

Art. 3.

Le domande che le distillerie interessate all'acquisto delle patate sono tenute a presentare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto vanno indirizzate: Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, e devono contenere:

a) nome, cognome ed indirizzo del distillatore e sede dello stabilimento (per le persone giuridiche, la denominazione o ragione sociale, sede dello stabilimento e nome e cognome del legale rappresentante);

b) la quantità di patate che si intende acquistare e quella che l'impianto è in grado di distillare giornalmente, espressa in quintali;

c) l'impegno di corrispondere all'organizzazione venditrice un prezzo non inferiore a L. 8.500 a quintale, franco magazzino dell'organizzazione stessa.

Art. 4.

Nel caso che i quantitativi esposti nelle domande superino complessivamente il livello massimo di due milioni di quintali di patate da acquistare, verrà determinata, ai fini della formazione del piano di riparto previsto dall'art. 2, secondo comma, del decreto-legge, l'eccedenza, espressa in percentuale, rispetto al predetto limite massimo.

La riduzione, nei confronti delle singole distillerie, verrà effettuata applicando la percentuale nel modo indicato nel comma precedente apportando, occorrendo, opportune modifiche, avuto riguardo alla capacità lavorativa giornaliera delle distillerie ed alla loro dislocazione rispetto alle zone tipiche di produzione delle patate.

Art. 5.

Entro il ventesimo giorno da quello di scadenza del termine di presentazione delle domande, il Ministero dell'agricotura e delle foreste darà alle distillerie interessate risposte telegrafiche alle domande pervenute.

Art. 6.

Sotto la data del 1° marzo 1978 le distillerie che hanno concluso contratti di acquisto di patate devono comunicare all'U.T.I.F. competente per territorio e per conoscenza al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, i quantitativi di patate acquistate al 28 febbraio 1978, le quantità ritirate, nonchè eventualmente quelle ancora da ritirare, con l'indicazione dei magazzini dove si trovano depositate.

Art. 7.

La prova che le patate sono state acquistate entro il 28 febbraio 1978 e pagate ad un prezzo non inferiore a L. 8.500 a quintale e che deve essere prodotta, dalle distillerie interessate, all'U.T.I.F. competente per territorio perchè le stesse possano fruire delle agevolazioni tributarie previste dal decreto-legge, è data dai contratti di acquisto stipulati e dalle fatture emesse dalle parti obbligate con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di imposta di registro e di imposta sul valore aggiunto.

Art. 8.

La distillazione delle patate, ivi compresa l'eventuale rettifica degli scarti di distillazione, da parte delle distillerie, per gli acquisti effettuati in applicazione del presente decreto, deve essere completata entro il 31 luglio 1978. Su motivate istanze, prodotte prima della scadenza di tale data, gli U.T.I.F. competenti potranno autorizzare proroghe fino a tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 novembre 1977

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

Il Ministro per le finanze
PANDOLFI

(12704)

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1977.

Proroga dei termini di decadenza per l'irregolare funzionamento, nel giorno 3 novembre 1977, del tribunale di Varese, della pretura di Varese, della pretura di Gavirate, della pretura di Monza e della pretura di Vigevano.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato o irregolare funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza dell'irregolare funzionamento, nel giorno 3 novembre 1977, del tribunale di Varese, della pretura di Varese, della pretura di Gavirate, della pretura di Monza e della pretura di Vigevano per effetto dell'astensione dal lavoro, nella loro totalità, dei funzionari di cancelleria, i termini di decadenza per il compimento di atti presso gli uffici giudiziari anzidetti, o a mezzo del personale addettovi, scadenti nel giorno 3 novembre 1977, o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 novembre 1977

(12770) *Il Ministro:* BONIFACIO

COMUNITÀ EUROPEE

Regolamenti e decisioni pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2478/77 del consiglio, del 7 novembre 1977, concernente il sistema inteso a garantire la stabilizzazione dei proventi d'esportazione di taluni prodotti di base, a favore degli Stati ACP e dei Paesi e territori d'oltremare associati alla comunità, e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 158/76.

Regolamento (CEE) n. 2479/77 del consiglio, dell'8 novembre 1977, che modifica il regolamento (CEE) n. 2366/77 che definisce le misure interinali di conservazione e di gestione per quanto riguarda le aringhe nel Mare del Nord.

Regolamento (CEE) n. 2480/77 della commissione, del 10 novembre 1977, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2481/77 della commissione, del 10 novembre 1977, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2482/77 della commissione, del 10 novembre 1977, che fissa i prelievi minimi all'importazione nel settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 2483/77 della commissione, del 10 novembre 1977, relativo ad una gara permanente per la mobilitazione di zucchero bianco comunitario da fornire all'UNRWA a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 2484/77 della commissione, del 10 novembre 1977, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di cetrioli originari della Grecia.

Regolamento (CEE) n. 2485/77 della commissione, del 10 novembre 1977, che fissa le restituzioni per i cereali e le farine, le semole e i semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2486/77 della commissione, del 10 novembre 1977, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Decisione della commissione, del 3 novembre 1977, relativa al rimborso da parte del FEAOG, sezione orientamento, al Regno del Belgio delle spese effettuate durante il 1976 per le indennità concernenti l'incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola e alla destinazione della superficie agricola utilizzata a scopi di miglioramento delle strutture.

Decisione della commissione, del 3 novembre 1977, relativa al rimborso da parte del FEAOG, sezione orientamento, alla Repubblica federale di Germania delle spese effettuate durante il 1975 per gli aiuti concernenti l'informazione socio-economica e la qualificazione professionale delle persone che lavorano nell'agricoltura.

Decisione della commissione, del 3 novembre 1977, relativa al rimborso da parte del FEAOG, sezione orientamento, al Regno del Belgio dei premi versati nell'anno 1976 per la macellazione delle vacche e per la non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Decisione della commissione, del 3 novembre 1977, relativa al rimborso da parte del FEAOG, sezione orientamento, al Regno dei Paesi Bassi dei premi versati nell'anno 1976 per la riconversione di mandrie bovine ad orientamento lattiero verso la produzione di carne.

Decisione della commissione, del 3 novembre 1977, relativa al versamento da parte del FEAOG, sezione orientamento, al Regno Unito di un anticipo sulle spese effettuate durante il 1976 per gli aiuti ed i premi relativi all'ammodernamento delle aziende agricole, comprese quelle nelle zone agricole svantaggiate.

Decisione della commissione, del 3 novembre 1977, relativa al versamento da parte del FEAOG, sezione orientamento, al Regno dei Paesi Bassi di un anticipo sulle spese effettuate durante il 1976 per gli aiuti ed i premi relativi all'ammodernamento delle aziende agricole.

Decisione della commissione, del 3 novembre 1977, relativa al versamento da parte del FEAOG, sezione orientamento, al Regno di Danimarca di un anticipo sulle spese effettuate durante il 1976 per gli aiuti ed i premi relativi all'ammodernamento delle aziende agricole.

Decisione della commissione, del 3 novembre 1977, relativa al versamento da parte del FEAOG, sezione orientamento, alla Repubblica federale di Germania di un anticipo sulle spese effettuate durante il 1976 per le indennità concernenti l'incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola e alla destinazione della superficie agricola utilizzata a scopi di miglioramento delle strutture.

Decisione della commissione, del 3 novembre 1977, relativa al versamento da parte del FEAOG, sezione orientamento, al Regno Unito di un anticipo sulle spese effettuate durante il 1976 per le indennità concernenti l'incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola e alla destinazione della superficie agricola utilizzata a scopi di miglioramento delle strutture.

Pubblicati nel n. L 287 *dell'*11 *novembre* 1977.

(116/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Partecipazione alle integrazioni disposte dalla legge 27 ottobre 1977, n. 809, in favore delle imprese editrici di giornali quotidiani.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizi informazioni e proprietà letteraria, artistica e scientifica, comunica che le imprese editrici di giornali quotidiani dovranno presentare, per partecipare alle integrazioni spettanti a norma della legge 27 ottobre 1977, n. 809, recante misure urgenti per l'editoria, domanda in carta da bollo all'Ente nazionale cellulosa e carta entro e non oltre il 15 dicembre p.v.

La domanda dovrà contenere la dichiarazione dei seguenti dati:

il ricavo netto medio per copia venduta in edicola nel 1976;
l'ammontare dei ricavi da abbonamenti sostenitori;
il ricavo netto medio per copia venduta in abbonamento nel 1976;
il numero dei giorni di uscita nel 1976.

La dichiarazione dei dati sopra indicati, da rendersi sotto la responsabilità civile e penale del dichiarante, è richiesta alle imprese editrici in seguito a conforme deliberazione avvenuta nella seduta del 25 novembre u.s. della commissione tecnica dell'editoria, competente ai sensi dell'art. 4 della legge 27 ottobre 1977, n. 809, a risolvere le questioni inerenti all'applicazione della legge stessa.

(12792)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare di Bulgaria per la navigazione marittima mercantile, firmato a Roma il 23 giugno 1975.

Il giorno 29 settembre 1977, in base ad autorizzazione disposta con legge 13 aprile 1977, n. 238, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 2 giugno 1977, ha avuto luogo a Sofia lo scambio degli strumenti di ratifica dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare di Bulgaria per la navigazione marittima mercantile, firmato a Roma il 23 giugno 1975.

In conformità dell'art. 18, l'accordo è entrato in vigore il 14 ottobre 1977.

(12588)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano è vacante la cattedra di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(12683)

MINISTERO DELLA DIFESA

Annullamento di ricompensa al valor militare «alla memoria» per attività partigiana

Con decisione 18 maggio 1976, n. 344, il Consiglio di Stato, sezione IV, in sede giurisdizionale, ha accolto il ricorso proposto dalla sig.ra Ines Pesotto vedova Zaccagnini in ordine al conferimento, per attività partigiana, della medaglia d'oro al valor militare «alla memoria» di Carlo Zaccagnini; pertanto con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1977, registro n. 26 Difesa, foglio n. 355, la concessione della medaglia d'argento al valor militare «alla memoria», per attività partigiana, conferita con decreto presidenziale 20 marzo 1950, registrato alla Corte dei conti, addì 5 agosto 1950, registro n. 38 Presidenza, foglio n. 178, è stata annullata.

(12703)

MINISTERO DEL TESORO

Abilitazione di azienda di credito

Si rende noto che, con provvedimento della Direzione generale del debito pubblico in data 29 ottobre 1977, la Banca popolare del Materano - Società cooperativa a r.l., in Matera, è stata abilitata a compiere le operazioni su titoli di debito pubblico previste dall'art. 35 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343.

(12685)

Smarrimento di ricevute di debito pubblico

(2ª *pubblicazione*) Elenco n. 25

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2175 mod. 25A. — Data: 12 maggio 1977. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Tripepi Carlo, nato a La Spezia il 5 settembre 1910. — Titoli del debito pubblico: al portatore 1. — Capitale: L. 5.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(12170)

(1ª *pubblicazione*) Elenco n. 27

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 26 mod. 241. — Data: 27 novembre 1964. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale tesoro di Varese. — Intestazione: Broggini Maria Paola, nata a Forte dei Marmi il 6 giugno 1928. — Titoli del debito pubblico: al portatore 8. — Capitale L. 465.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(12687)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di titolo nominativo di debito pubblico

(Legge 6 agosto 1966, n. 651)

(*Unica pubblicazione*) Elenco n. 5

E' stata denunziata la perdita del certificato nominativo indicato nel prospetto che segue ed è stata fatta domanda a questa amministrazione affinché, previe le formalità prescritte dalla legge, venga rilasciato il corrispondente nuovo certificato.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sul nuovo titolo osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

Denominazione del debito	Numero di iscrizione	INTESTAZIONE DEL CERTIFICATO	Capitale nominale
			Lire
Prestito redimibile 3,50% 1934	391117 (nuda proprietà)	Cassetto Gemma fu Battista, minore sotto la patria potestà della madre Cantignano Esterina di Martino vedova Cassetto, domiciliata in Lugnacco (Torino). *Annotazione*: con usufrutto a Cantignano Esterina di Martino vedova Cassetto Battista, domiciliata in Lugnacco	15.500

(12169)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 233

Corso dei cambi del 30 novembre 1977 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Dollaro canadese	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Franco svizzero	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Corona danese	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Corona norvegese	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Corona svedese	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fiorino olandese	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Franco belga	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Franco francese	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lira sterlina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Marco germanico	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Scellino austriaco	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Escudo portoghese	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Peseta spagnola	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Yen giapponese	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Media dei titoli del 30 novembre 1977

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	75,125
Redimibile 3,50 % 1934	98,850
» 3,50 % (Ricostruzione)	96,925
» 5 % (Ricostruzione)	97,925
» 5 % (Riforma fondiaria)	100,450
» 5 % (Città di Trieste)	96,475
» 5 % (Beni esteri)	96,250
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	83,875
» 5,50 % » » 1968-83	80,025
» 5,50 % » » 1969-84	76,200
» 6 % » » 1970-85	75,850
» 6 % » » 1971-86	73,975
» 6 % » » 1972-87	71,375
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1975-90	80 —
» 9 % » » 1976-91	80,825
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1978	90,90
» » » 5,50 % 1979	90,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978)	97,875
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	93,700
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	87,075
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	77,300
» poliennali 7 % 1978	98,425
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	95,400
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	93,850
» » 9 % 1980	92,650
» » 10 % 1981	93,125

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 30 novembre 1977

Valuta	Cambio
Dollaro USA	877,80
Dollaro canadese	792,375
Franco svizzero	405,40
Corona danese	142,815
Corona norvegese	162,475
Corona svedese	182,68
Fiorino olandese	364,775
Franco belga	25 —
Franco francese	130,695
Lira sterlina	1593,325
Marco germanico	394,045
Scellino austriaco	55,13
Escudo portoghese	21,535
Peseta spagnola	10,632
Yen giapponese	3,582

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Concorso, per esami, a tre posti di capo laboratorio o vice capo officina in prova nel ruolo del personale tecnico, branca « manifatture tabacchi », delle carriere dell'esercizio.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le successive modificazioni, nonché il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico citato;

Vista la legge 23 dicembre 1956, n. 1417, sull'ordinamento delle carriere e lo statuto del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, e le successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, recante nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo;

Vista la legge 27 dicembre 1973, n. 851, concernente la concessione di una indennità pensionabile al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 00/34041 del 1° agosto 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1974, registro n. 6 Monopoli, foglio n. 219, con il quale sono stati stabiliti i programmi di esame dei concorsi di accesso ai singoli ruoli degli impiegati dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro del 5 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1975, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 178, col quale è stata concessa all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, l'autorizzazione di cui all'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, ad indire, per l'anno 1975, concorsi, per esami, a ventisette posti di capo laboratorio o vice capo officina in prova nel ruolo del personale tecnico, branca « manifatture tabacchi », delle carriere dell'esercizio dell'amministrazione stessa;

Tenuto conto dei benifici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed agli altri aventi diritto ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, nonché delle limitazioni ed esclusioni previste per l'applicabilità di tali benefici dall'art. 5 della legge 31 marzo 1955, n. 265 e dall'art. 13 della citata legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti messi a concorso

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a tre posti di capo laboratorio o vice capo officina in prova nel ruolo del personale tecnico delle carriere dell'esercizio, branca « manifatture tabacchi », dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, riservato a periti industriali per la chimica industriale.

I vincitori del predetto concorso saranno destinati alle seguenti sedi di servizio:

Firenze	posti	1
Milano	»	1
Palermo	»	1

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Per l'ammissione al concorso di cui sopra gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso, con esclusione di titoli equipollenti, del diploma di perito industriale per la chimica industriale.

Sono ritenuti validi anche i corrispondenti diplomi conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici;

b) aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 32°, salvo i casi di elevazione di cui all'allegato *A* al presente decreto.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) degli impiegati civili di ruolo e degli operai di ruolo dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, ai sensi della legge 26 marzo 1965, n. 229;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) essere di buona condotta morale e civile;

e) avere l'idoneità fisica all'impiego.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che:

siano esclusi dall'elettorato attivo politico;

siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico citato;

siano stati collocati a riposo con i benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

I requisiti debbono essere pesseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, le esclusioni dal concorso, per mancanza dei requisiti prescritti, possono essere disposte in ogni momento, con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Domande di ammissione al concorso

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta bollata ed indirizzate alla Direzione generale dei monopoli di Stato - Direzione centrale per i servizi degli affari generali e del personale, dovranno pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato stessa, via della Luce n. 34/A-*bis* - 00100 Roma, entro il termine di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, da redigere scrupolosamente secondo lo schema esemplificativo, allegato *D* al presente decreto, gli aspiranti debbono dichiarare:

il cognome e il nome;

la data ed il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che legittimano l'elevazione del suddetto limite o che consentano di prescindere dal limite stesso);

la residenza, con l'indicazione della via, del numero civico, della città, della provincia, del codice di avviamento postale e dell'eventuale numero telefonico;

l'eventuale recapito contenente le indicazioni come sopra specificate, cui indirizzare tutte le comunicazioni relative al concorso;

le tre sedi di servizio menzionate nel precedente articolo 1, cui desiderano, in ordine di preferenza, essere assegnati in caso di nomina;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o dell'avvenuta cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno di conseguimento e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati di sesso maschile);

gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

di non essere stato collocato a riposo con i benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni della residenza o del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata nei modi previsti dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere, ove occorra, dopo la scadenza del termine di cui sopra, un ulteriore termine per la regolarizzazione delle domande.

Art. 4.
Titoli di preferenza nella nomina

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame e che intendano far valere i titoli di preferenza nella nomina, devono far pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli, redatti nella forma prescritta nell'allegato *B* al presente decreto.

I requisiti che danno titolo a preferenza nella nomina sono ritenuti validi anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal comma precedente.

Art. 5.
Documenti di rito

I candidati dichiarati vincitori dovranno far pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti redatti in carta bollata:

A) Titolo di studio: diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2, lettera *A*).

Detta copia dovrà essere autenticata con le modalità di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma nella prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

B) Estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita: tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di tale comune. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero dovranno produrre un certificato dell'autorità consolare redatto con l'osservanza delle norme di cui all'art. 18, secondo comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I concorrenti che abbiano superato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 2, lettera *b*), ed abbiano diritto alla elevazione di tale limite, dovranno altresì produrre gli appositi documenti indicati nell'allegato *B* al presente decreto, salvo il caso che li abbiano già presentati al fine di ottenere i benefici di preferenza nella nomina.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre, ai fini dell'esenzione dal limite massimo di età, apposita attestazione in carta bollata, rilasciata dalla competente autorità militare.

C) Certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

D) Certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune nelle cui liste elettorali il candidato è iscritto.

In sostituzione dei documenti indicati alle lettere *C*) e *D*) potrà essere prodotta la certificazione contestuale prevista dall'art. 11 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

E) Certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale.

F) Certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o da un medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo aspira.

Ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, dal certificato medico dovrà inoltre risultare espressamente che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue per la lue.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, invalidi civili ed invalidi del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed all'incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

I sordomuti devono documentare la natura e il grado della loro infermità mediante una certificazione sanitaria rilasciata da uno specialista in otorinolaringoiatria, da richiedersi tramite l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti.

L'amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita medica di controllo.

G) Documento militare (per i candidati di sesso maschile) e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva debitamente vistato dall'autorità competente o di iscrizione nelle liste di leva.

I documenti militari di cui sopra potranno essere prodotti in copia conforme all'originale, debitamente autenticata a norma dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana, o certificazione contestuale sostitutiva;

2) certificato di godimento dei diritti politici o certificazione contestuale sostitutiva;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico.

I documenti di cui alle precedenti lettere *C*) e *D*) dovranno contenere l'attestazione che gli interessati erano rispettivamente in possesso del requisito della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 6.
Categorie di candidati ammessi al beneficio della presentazione della documentazione ridotta

I candidati dichiarati vincitori i quali appartengano ad amministrazioni statali come impiegati civili di ruolo o come operai di ruolo, sono tenuti a produrre soltanto i seguenti documenti in carta bollata, nel termine di cui al primo comma del precedente art. 5:

1) copia integrale dello stato matricolare civile, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio o nel minore periodo di servizio prestato, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma dell'art. 5, salvo il caso che tale copia sia stata già presentata al fine di ottenere il beneficio della preferenza nella nomina.

Tale documento sarà acquisito d'ufficio per i candidati dipendenti dall'Amministrazione dei monopoli;

2) titolo di studio prescritto;

3) certificato medico di cui al citato art. 5, lettera *F*).

I concorrenti che si trovino alle armi per obblighi di leva ovvero in servizio permanente e continuativo nelle Forze armate dello Stato o nell'Arma dei carabinieri o nei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, possono presentare soltanto i seguenti documenti, in carta bollata, nel termine anzidetto:

1) titolo di studio prescritto;

2) estratto dell'atto di nascita di cui al citato art. 5, lettera *B*);

3) certificato generale del casellario giudiziale di cui allo stesso art. 5, lettera *E*);

4) certificato del comandante del Corpo al quale appartengono, rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al citato primo comma dell'art. 5, comprovante la loro posizione militare, nonchè la loro buona condotta ed idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

I candidati non abbienti hanno facoltà di produrre la documentazione in carta libera, secondo le modalità previste dall'art. 8 della tabella, allegato *D*, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

Art. 7.

Regolarizzazione dei documenti

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere, ove occorra, dopo la scadenza del termine di cui al primo comma degli articoli 4 e 5, un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati.

Art. 8.

Documento di riconoscimento da esibire per l'ammissione alle prove di esame

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità;

c) tessera personale di riconoscimento rilasciata da un'amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 9.

Prove di esame - Diario delle prove

Gli esami consteranno di una prova scritta, di una prova pratica e di un colloquio come dal programma, allegato *C* al presente decreto.

La prova scritta e quella pratica avranno luogo in Roma presso la Direzione generale dei monopoli di Stato, via della Luce n. 34/A-*bis*, nei giorni sotto indicati, con inizio alle ore 8,30:

prova scritta, nel giorno 13 marzo 1978;
prova pratica, nei giorni 3 aprile 1978 e successivi.

Per quest'ultima prova i candidati saranno divisi in scaglioni secondo un calendario che partirà dal giorno 3 aprile 1978 e che sarà direttamente comunicato agli interessati dalla commissione esaminatrice il giorno della prova scritta.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, disposta ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, del presente decreto, sono tenuti a presentarsi, senza ulteriore avviso, nell'ora e nei giorni anzidetti presso la sede indicata nel precedente comma per sostenere le prove.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la votazione media di almeno sette decimi nelle due prove (scritta e pratica) e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati che conseguiranno l'ammissione al colloquio riceveranno comunicazione con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta ed in quella pratica.

L'avviso per la presentazione al colloquio verrà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Il colloquio non s'intenderà superato se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti riportati da ciascuno. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà esposto nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva risulterà dalla somma della media dei punti riportati nelle due prove (scritta e pratica) e del punto conseguito nel colloquio.

Art. 10.

Formazione della graduatoria

La commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito dai candidati.

A parità di merito si applicheranno le preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

La graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego, nonchè gli eventuali idonei.

Per lo svolgimento del concorso si osserveranno le norme del titolo I, capo secondo, del citato testo unico e del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, come modificati ed integrati dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 11.

Pubblicazione della graduatoria e gravami

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale, parte 2ª, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso di cui sopra nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 12.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto ministeriale, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1957, n. 844 e dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 13.

Nomina dei vincitori e servizio di prova

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati capi laboratorio o vice capo officina in prova per il periodo di mesi sei, con l'attribuzione dello stipendio annuo lordo di L. 1.271.550 parametro 173, iniziale, di cui alla tabella unica, quadro II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, dell'indennità pensionabile annua lorda di L. 810.000, di cui alla legge 27 dicembre 1973, n. 851, dei miglioramenti economici di cui ai decreti del presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 271 e 16 aprile 1977, n. 116, della indennità integrativa speciale mensile lorda prevista dalla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni e delle quote di aggiunta di famiglia eventualmente spettanti.

Ai vincitori del concorso che rivestano la qualità di dipendenti civili di ruolo dello Stato e siano in godimento di stipendio, paga o retribuzione o indennità pensionabile di importi superiori a quelli spettanti nella nuova qualifica, sarà attribuito

il trattamento economico previsto dall'art. 12, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 e dall'art. 1, terzo comma, della legge 27 dicembre 1973, n. 851.

Al termine del suddetto periodo di prova i vincitori medesimi saranno definitivamente confermati nell'impiego previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione. In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto ministeriale, la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 14.

Assegnazione della sede di servizio

I vincitori saranno assegnati ad una delle tre sedi di servizio di cui al precedente art. 1, tenendo conto del posto occupato in graduatoria e dell'ordine di preferenza indicato nella domanda di ammissione al concorso.

Ai vincitori sarà prefisso un termine per assumere servizio nella sede assegnata. Ai medesimi, qualora vengano assegnati ad una sede diversa da quella di residenza, saranno rimborsate le spese sostenute per il viaggio in ferrovia a prezzo ridotto.

Coloro che non assumeranno, senza giustificato motivo, servizio nella sede e nel termine assegnati, decadranno dalla nomina.

Coloro che avranno conseguito la nomina a capo laboratorio o vice capo officina dovranno permanere nella sede cui saranno assegnati per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data di immissione in servizio.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 settembre 1977

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *ottobre* 1977
Registro n. 4 *Monopoli, foglio n.* 59

ALLEGATO *A*
(rif. art. 2, lettera *b*), del bando)

Il limite massimo di età di cui alla lettera *b*) dell'art. 2 del bando è elevato:

1) di due anni, per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, e di un anno in più per ogni figlio vivente alla data medesima (decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito in legge 3 gennaio 1939, n. 1);

2) di anni cinque:

a) per i cittadini deportati dal nemico dopo l'8 settembre 1943 (decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467); per i cittadini già internati o deportati dal nemico in conseguenza dello stato di belligeranza (legge 14 marzo 1961, n. 130);

b) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950), per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano e per i profughi dai territori esteri o da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137), nonchè per i rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri (legge 25 ottobre 1960, n. 1306), per i profughi e rimpatriati dall'Algeria e da altri Paesi del continente africano (legge 25 febbraio 1963, n. 319), nonchè per i rimpatriati dalla Libia di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744;

c) per il personale militare che, per conto dell'O.N.U., abbia prestato o presti servizio in zone d'intervento militare indicate con decreto del Ministro per la difesa (legge 11 dicembre 1962, n. 1746).

Il beneficio dell'elevazione di cinque anni del limite massimo di età spetta una sola volta, anche se l'interessato appartenga a più di una delle categorie suindicate;

3) del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, nei confronti dei candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178;

4) per gli assistenti ordinari di università o di istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è elevato, ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria;

5) ad anni 39:

per i capi di famiglie numerose, costituite da almeno sette figli viventi, salvo il maggior limite di 40 anni consentito dal cumulo delle elevazioni indicate nel precedente n. 1) (legge 20 marzo 1940, n. 233).

I benefici di cui ai numeri precedenti, salvo le eccezioni ivi indicate, si cumulano tra loro, purchè complessivamente non vengano superati i 40 anni di età, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

6) ad anni 40, rimanendo assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, ratificato con legge 5 aprile 1952, n. 404, tenuto conto del disposto di cui al citato art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

b) per il personale licenziato da non più di cinque anni dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, tenuto conto del disposto di cui al ripetuto art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il Ministro per le finanze
PANDOLFI

ALLEGATO *B*
(rif. art. 2, lettera *b*), e art. 4 del bando)

DOCUMENTAZIONE DEI TITOLI CHE DANNO DIRITTO ALLA PREFERENZA NELLA NOMINA E ALLA ELEVAZIONE DEL LIMITE MASSIMO DI ETA'.

Ai fini dell'applicazione dei benefici suddetti, gli interessati dovranno ottemperare, nei termini stabiliti dal primo comma, rispettivamente, degli articoli 4 e 5, a quanto segue:

1) mutilati ed invalidi:

a) i mutilati e gli invalidi in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi di guerra alto atesini, nonchè i mutilati e gli invalidi della sedicente repubblica sociale italiana, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dalla direzione provinciale del tesoro competente, oppure una dichiarazione d'invalidità, in carta da bollo, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale della Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido, nonchè la categoria di pensione;

b) i mutilati e gli invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità

da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

c) i mutilati e gli invalidi del lavoro dovranno presentare un certificato, in carta da bollo, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, dal quale risulti il numero di iscrizione nel relativo elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, nonchè l'infermità o lesione che ha determinato l'invalidità dell'interessato e il grado di riduzione della sua capacità lavorativa;

d) i mutilati e gli invalidi civili dovranno presentare un certificato, in carta da bollo, rilasciato dal competente organo provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, dal quale risultino gli estremi relativi all'avvenuto accertamento dell'invalidità da parte della commissione sanitaria di cui all'art. 7 della legge 6 agosto 1966, n. 625, nonché la natura della minorazione fisica del concorrente ed il grado di riduzione della sua capacità lavorativa;

2) orfani:

a) gli orfani dei caduti per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale (regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111), o per la guerra 1940-43, o per la guerra o la lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, o in occasioni di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei militari irreperibili o deceduti per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, prestato nelle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini nonché i figli dei cittadini dichiarati irreperibili, in seguito ad eventi di guerra (legge 1° ottobre 1951, n. 1140) dovranno presentare un certificato, in carta bollata, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, ai sensi degli articoli 8 e 61 della legge 13 marzo 1958, n. 365;

b) gli orfani dei caduti per causa di servizio o considerati tali a norma degli articoli 9 e 13 della legge 23 aprile 1965, n. 488, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante apposita dichiarazione, in carta bollata, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il genitore caduto o diventato inabile al lavoro prestava servizio, ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, della legge 15 novembre 1965, n. 1288;

c) gli orfani dei caduti sul lavoro dovranno dimostrare tale loro qualità mediante apposito certificato, in carta bollata, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, dal quale risulti il numero di iscrizione nel relativo elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

3) vedove non rimaritate dei caduti:

a) le vedove non rimaritate dei caduti in guerra o per i fatti di guerra indicati nella citata lettera *a*) della voce orfani dovranno comprovare tale loro condizione mediante l'apposito mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio e quelle parificate a tale categoria ai sensi dell'art. 9 della citata legge 23 aprile 1965, n. 488, dovranno comprovare tale loro condizione mediante un'apposita dichiarazione, in carta bollata, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il coniuge caduto prestava servizio;

c) le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro dovranno comprovare tale loro condizione mediante un certificato in carta da bollo, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, dal quale risulti il numero di iscrizione nell'elenco di cui allo art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

4) profughi:

i profughi dovranno comprovare tale loro qualifica mediante il documento previsto, a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi e cioè:

i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, da territori esteri, o da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra di cui alla legge 14 marzo 1952, n. 137, dovranno comprovare la loro qualifica mediante una attestazione su carta da bollo rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana; i profughi dalla Libia di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, i profughi dall'Egitto, dall'Algeria, dalla Tunisia, da Tangeri e dagli altri Paesi africani, anche un'attestazione, in carta da bollo, rilasciata dal Ministero degli affari esteri o dall'autorità consolare.

Gli invalidi di guerra, gli invalidi civili per fatto di guerra, gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove di caduti di guerra o per fatto di guerra o per servizio o del lavoro e i profughi potranno produrre, in luogo dei documenti di cui ai precedenti numeri 1), 2), 3) e 4) un certificato, su carta da bollo, rilasciato dallo ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante l'iscrizione nell'apposito elenco istituito ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482;

5) cittadini deportati o internati:

i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno attestazione, in carta bollata, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

6) figli di mutilati e di invalidi:

a) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicate nel precedente n. 2), lettera *a*), dovranno documentare tale loro qualità presentando un certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

b) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio o del lavoro, dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, in carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione, con l'indicazione della relativa categoria;

7) madri e sorelle dei caduti:

le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle lettere *a*), *b*) e *c*) della voce orfani dovranno comprovare tale loro condizione mediante apposito certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

8) decorati e feriti in combattimento:

gli insigniti di medaglia al valor militare, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

9) personale militare in servizio per conto dell'O.N.U.:

coloro che, per conto dell'O.N.U., abbiano prestato e prestino servizio in zone d'intervento militare dovranno produrre apposita attestazione, in carta bollata, rilasciata dal Ministero della difesa;

10) perseguitati razziali:

a) coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante una attestazione rilasciata, in carta da bollo, dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

b) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, in carta legale, della competente autorità israelitica;

11) coniugati:

i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, in carta bollata, rila-

sciato dal sindaco del comune di residenza in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma dell'art. 4 del bando.

I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare da detto documento che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi;

12) dipendenti delle amministrazioni dello Stato:

a) i candidati che siano impiegati civili di ruolo dello Stato e gli operai di ruolo dello Stato dovranno produrre copia integrale dello stato matricolare, in bollo, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del citato art. 4;

b) i concorrenti che siano dipendenti statali non di ruolo dovranno produrre un certificato, in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del ripetuto art. 4, rilasciato in carta bollata dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonché gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio o nel minore periodo di servizio prestato;

c) i dipendenti statali che abbiano frequentato, con esito favorevole, i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, in carta bollata, rilasciato dall'amministrazione che ha organizzato i corsi suddetti, attestante la votazione riportata;

d) i concorrenti già appartenenti ad enti di diritto pubblico e ad altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato, in carta bollata, rilasciato dall'ufficio liquidazione del Ministero del tesoro, attestante tale loro qualità, nonché la data di cessazione del relativo rapporto d'impiego;

e) gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita, e, rispettivamente, il periodo di appartenenza ai ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari, volontari od incaricati. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio, il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Nei confronti dei candidati che siano dipendenti della Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, si provvederà d'ufficio all'acquisizione dei documenti di cui alle precedenti lettere *a*), *b*) e *c*). A tal fine, il possesso dei requisiti di cui trattasi dovrà essere comunicato all'amministrazione entro il termine perentorio di cui al citato art. 4.

Il Ministro per le finanze
PANDOLFI

ALLEGATO *C*

PROGRAMMA DI ESAME

PROVA PRATICA

Analisi chimica qualitativa e relazione scritta sui risultati ottenuti o analisi chimica quantitativa comprendente una determinazione e relazione scritta sui risultati ottenuti.

PROVA SCRITTA

Calcoli stechiometrici.

Analisi tecniche:

analisi delle acque per uso industriale - analisi dei gas - analisi dei combustibili - analisi delle sostanze grasse e derivati - vernici e gomme - analisi elettrolitiche dei metalli.

Chimica industriale:

acque - depurazione delle acque per le diverse industrie - sistemi di depurazione - distillazione delle acque - industria del cloro e dell'acido cloridrico - industria dell'ammoniaca e dell'acido nitrico - industria del cloruro sodico dalle acque marine, dai giacimenti salini e dalle acque terrestri salate - potassio - concimi potassici - calcio - industria delle calci e dei cementi - industria del gesso.

Impianti chimici:

generalità sugli impianti adoperati nell'industria chimica e sulla loro resistenza - cenni sui mezzi di trasporto dei materiali solidi e liquidi - vari tipi di pompe e criterio d'impiego in relazione alla pressione, portata e natura dei liquidi - apparecchi per evaporazione, distillazione, refrigerazione, essiccazione e liscivazione.

COLLOQUIO

Il colloquio verterà sulle materie oggetto della prova pratica e della prova scritta e sarà integrato con domande sui seguenti argomenti:

a) Chimica generale:

fenomeni fisici e chimici, corpi semplici e composti - leggi fondamentali della chimica - atomi e molecole - peso atomico e molecolare - valenze - simboli, formule ed equazioni chimiche - metalli e metalloidi - leggi sui gas - soluzioni sature, soluzioni diluite - pressione osmotica - crioscopia ed ebuleoscopia - grado di dissociazione - prodotto di solubilità - neutralizzazione - idrolisi - dissociazione elettrolitica - ph leggi di Faraday - conducibilità degli elettroliti - forza elettromotrice.

b) Chimica organica:

Serie grassa e principali composti - serie aromatica e principali composti - isomeri.

c) Princìpi fondamentali della cromatografia e della spettrofotometria - cenni sulle tecniche e sui principali apparecchi.

d) Elementi di legislazione sociale con particolare riguardo alle disposizioni e norme tecniche per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

e) Disciplina normativa del personale salariato dello Stato e in particolare dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

f) Statuto degli impiegati civili dello Stato.

Il Ministro per le finanze
PANDOLFI

ALLEGATO *D*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi in carta da bollo)

Alla Direzione generale dei monopoli di Stato - Direzione centrale per i servizi degli affari generali e del personale - Via della Luce n. 34/A-*bis* - 00100 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome) . . . . nato a . . . . . (provincia di . . . . . .) il . . . . . . e residente dal (1) . . . . . . in . . . . . . (c.a.p. . . .) (provincia di . . .) via . . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a tre posti di capo laboratorio o vice capo officina in prova, nel ruolo del personale tecnico, branca «manifatture tabacchi», delle carriere dell'esercizio, riservato a periti industriali per la chimica industriale.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

a) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età perchè (2) (per i soli candidati che abbiano superato il 32° anno di età) . . . .;

b) è cittadino italiano;

c) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . . .;

d) non ha riportato condanne penali (4) e non ha precedenti penali pendenti a suo carico;

e) è in possesso del diploma di perito industriale per la chimica industriale conseguito presso l'istituto tecnico di . . . . . in data . . .;

f) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente (5) . . . . . .,

g) ha (ovvero: non ha) prestato servizio presso (6) . . . .;

h) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile (7);

i) non è stato collocato a riposo con i benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

Dichiara inoltre:

di aspirare, in caso di nomina, all'assegnazione ad una delle tre sedi di servizio appresso indicate in ordine di preferenza (8) . . . .,

di essere a conoscenza che, in caso di nomina, dovrà permanere nella sede cui sarà assegnato per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data di immissione in servizio.

Data, ...

Firma (autenticata) (9)

. . . .

Recapito cui indirizzare tutte le comunicazioni relative al concorso di cui sopra, indicando anche il codice di avviamento postale e l'eventuale numero telefonico . .

---

(1) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza. Se il trasferimento è avvenuto da meno di un anno, indicare anche le precedenti residenze.

(2) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano diritto all'elevazione di tale limite.

I candidati, nei cui confronti si prescinde dal limite massimo di età, dovranno invece indicare il titolo posseduto che consente di prescindere dal limite stesso.

(3) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario, indicare le condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data dei relativi provvedimenti e l'autorità che li ha emessi.

(5) Tale dichiarazione è richiesta solo ai candidati di sesso maschile. Secondo i casi, indicare di aver già prestato servizio militare di leva:

di essere attualmente in servizio militare presso . . . . . di . . .;

di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, oppure perché, pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo, o di rinvio in qualità di . . . ., ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) L'aspirante indichi gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni.

Qualora il candidato non sia mai stato dipendente da pubbliche amministrazioni, è necessaria una esplicita dichiarazione in tal senso.

(7) L'aspirante indichi le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(8) Indicare, in ordine di preferenza, le tre sedi di servizio menzionate nell'art. 1 del bando di concorso.

(9) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

(12520)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Commissione giudicatrice del concorso a posti di professore universitario n. 223 - sistemi biologici di controllo.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766, è costituita la commissione giudicatrice del seguente concorso a posti di professore universitario di ruolo indetto con decreto ministeriale 24 giugno 1974.

GRUPPO DI DISCIPLINE N. 223
(Prima disciplina indicata nel gruppo sistemi biologici di controllo)

Concorso n. 223:

Meneghetti prof. Umberto, Università di Bologna;
Scotto Lavina prof. Giovanni, Università di Roma;
Bianchi prof. Giovanni, Politecnico di Milano;
Mozzi prof. Gianmario, Università di Pisa;
Massa prof. Emilio, Politecnico di Milano.

Tutti coloro che entro i termini previsti dal bando abbiano fatto pervenire al Ministero della pubblica istruzione regolare domanda di partecipazione al sopra indicato concorso a posti di professore universitario ed abbiano fatto pervenire, altresì, entro i termini, una serie delle proprie pubblicazioni, sono invitati ad inviare a ciascun componente la commissione giudicatrice una serie delle pubblicazioni (uguale a quella già inoltrata al Ministero) corredata di un elenco delle stesse e di un *curriculum* della propria attività didattica e scientifica.

Le pubblicazioni dovranno pervenire a ciascun componente la commissione giudicatrice entro e non oltre il ventesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(12742)

OSPEDALE CIVILE «LANCIARINI» DI SASSOCORVARO

Concorso ad un posto di primario di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Sassocorvaro (Pesaro-Urbino).

(12733)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Sassocorvaro (Pesaro-Urbino).

(12734)

OSPEDALE CIVILE «S. CAMILLO DE LELLIS» DI MANFREDONIA

Concorso ad un posto di primario di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Manfredonia (Foggia).

(12726)

OSPEDALE DI FOSSOMBRONE

Concorso ad un posto di primario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario medico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Fossombrone (Pesaro-Urbino).

(12729)

OSPEDALE DI CIRCOLO DI MERATE

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa (ripartizione personale) dell'ente in Merate (Como).

(12731)

OSPEDALE DI GROSSETO

Concorso ad un posto di aiuto di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Grosseto.

(12727)

CENTRO TRAUMATOLOGICO ORTOPEDICO DI PADOVA

Concorso ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Padova.

(12728)

OSPEDALE «S. ANTONIO ABATE» DI GALLARATE

Concorso ad un posto di direttore di farmacia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore di farmacia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Gallarate (Varese).

(12732)

SPEDALI RIUNITI «S. CHIARA» DI PISA

Concorso ad un posto di assistente della prima divisione chirurgica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della prima divisione chirurgica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Pisa.

(12730)

OSPEDALE CIVILE «G. FORNAROLI» DI MAGENTA

Revoca del concorso ad un posto di assistente geriatra addetto alla divisione di lungodegenza-riabilitazione-geriatria.

Si rende noto che il concorso ad un posto di assistente geriatra addetto alla divisione di lungodegenza-riabilitazione-geriatria, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 22 settembre 1977, è revocato.

(12878)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100773300)